



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Servizi Postali*

**DETERMINA N. 01/18/DSP**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BORGIA/POSTE ITALIANE**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e *radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia del Sig. Giovanni Borgia (di seguito, l’Utente), pervenuta il 19 ottobre 2017, relativa ai tempi di consegna al destinatario di un invio spedito a mezzo del servizio denominato “*Raccomandata1 con prova di consegna*”;

VISTA la nota del 3 novembre 2017, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Utente, ad integrazione dell’istanza, il 18 novembre 2017 e, in particolare, la copia dell’“*esito della spedizione*” rilasciato da Poste Italiane, dal quale

risulta che l'invio oggetto della controversia, spedito il 20 dicembre 2016, è stato consegnato al destinatario il 28 dicembre 2016;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, con cui Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza e ha fornito copia della “distinta di recapito”, firmata dal portalelettere e dal ricevente l'invio, dalla quale risulta che l'invio in questione è stato consegnato il 21 dicembre 2016;

RITENUTO che la suddetta distinta di recapito abbia valore probatorio prevalente rispetto all'esito della spedizione rilasciato da Poste Italiane all'utente;

RITENUTO che l'invio sia stato consegnato nel rispetto dei tempi previsto dalle condizioni del servizio e che, pertanto, nulla sia dovuto all'Utente;

### **DETERMINA**

L'istanza dell'Utente non è fondata.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'utente e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2018

Il Direttore  
Claudio Lorenzi